

NRG 38110 del 2015



TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Roma, nella persona del dott. Flavio Baraschi, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:

in persona del Sindaco in carica, ricorrente in opposizione, con gli avv.ti Massimiliano Caponi, Simonetta Pagliazzo e Anna Piredda

e

INPGI, Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola", in persona del legale rappresentante, resistente all'opposizione, rappresentato e difeso dall'avv.to Bruno E. Pontecorvo

all'udienza del 15 novembre 2016 ha pronunciato la seguente

sentenza

Respinge l'opposizione avverso il D.I. n. 7588 del 2015;



**Condanna il [redacted] al pagamento delle
spese di lite che liquida in complessivi € 5.858,00.**

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con rituale atto di ricorso il [redacted], nella persona del [redacted] pro-tempore, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, emesso dal Giudice del Lavoro di Roma, con il quale gli era stato intimato il pagamento, in favore dell'INPGI, Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani, della somma di € 68.896,00 a titolo di contributi omessi e sanzioni amministrative conseguenti.

Il credito deriva dall'accertamento compiuto in data 19.12.2014 presso l'opponente dagli ispettori INPGI a seguito del quale è stata contestata alla Amministrazione ricorrente l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con i giornalisti [redacted] e [redacted] i quali, rispettivamente dal gennaio 2006 all'ottobre 2012 e dal maggio 2013 all'ottobre 2014, avevano ricoperto l'incarico di coordinatore dell'ufficio stampa dell'Ente oggi opponente, sulla base di contratti di collaborazione professionale riconducibili all'art. 2222 c.c..

A sostegno della presente opposizione il [redacted] di [redacted] ha sostenuto che i due giornalisti in questione avevano operato in suo favore non come lavoratori subordinati bensì come collaboratori autonomi senza alcun obbligo di presenza o di orario e senza essere sottoposti a potere direttivo da parte dei vertici del [redacted].



Si è costituito in giudizio l'INPGI, Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola", nella persona del legale rappresentante, chiedendo il rigetto della opposizione.

Sul contraddittorio così instauratosi è stata espletata la prova per testi richiesta dalle parti e, previa autorizzazione al deposito di note, la causa è stata poi discussa e decisa, nel corso della odierna udienza, con separata sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione non è fondata.

Nel caso in esame non è in contestazione la natura giornalistica dell'attività svolta dai soggetti interessati all'accertamento ispettivo in favore del Comune opponente né la validità della loro iscrizione come giornalisti (entrambi professionisti) all'apposito Albo o Registro tenuto dall'Ordine Professionale.

La pretesa contributiva dell'INPGI infatti nasce dall'avvenuto riconoscimento della natura subordinata dell'attività che essi avevano svolto in favore dell'opponente nel periodo suddetto e per la quale dunque l'INPGI oggi ritiene dovuti i contributi previdenziali.

Il riconoscimento è avvenuto a seguito del verbale di accertamento n. 105 del 2014 (in atti) in base al quale è stata ritenuta di natura subordinata la prestazione lavorativa resa dai citati giornalisti Pietro e i quali, rispettivamente dal gennaio 2006 all'ottobre 2012 e dal maggio 2013



all'ottobre 2014, hanno ricoperto l'incarico di coordinatore dell'ufficio stampa dell'Ente oggi opponente.

In particolare, gli ispettori verbalizzanti sono pervenuti a questa conclusione avendo accertato che i giornalisti in questione avevano operato stabilmente presso i locali dell'ufficio stampa del Comune di [redacted] con orario regolare e con utilizzo di mezzi strumentali forniti dall'Amministrazione.

Tali circostanze sono state confermate dai testimoni escussi.

[redacted], Capo Gabinetto del Comune fino al 2012, ha riferito che il [redacted] si occupava di comunicati stampa e note sugli avvenimenti del Comune, era l'unico addetto a tale funzione, utilizzava una postazione allestita all'interno dell'Amministrazione, veniva a lavorare con regolarità pur non avendo un orario da rispettare, in caso di assenza si limitava a comunicarla. Il testimone ha precisato che la posizione del [redacted] afferiva all'ufficio del Capo del Gabinetto e che egli poteva chiedergli di seguire qualche evento ma non gli impartiva direttive.

Analoga la deposizione che [redacted] che in quel periodo operava come portavoce del Sindaco: (il [redacted]) lavorava tutti i giorni, anche se non aveva un orario preciso da rispettare, aveva un ufficio all'interno dell'Amministrazione. Il [redacted] non riceveva direttive a livello politico, in caso di assenza doveva avvisare, utilizzava strumenti di proprietà del Comune ed in media lavorava 6 ore al giorno.



Lo stesso ha confermato, in sostanza, le stesse circostanze.

È bene osservare che la prova è stata espletata solo in riferimento alla posizione del non avendo il Comune di articolato alcuna richiesta istruttoria in relazione alla posizione della

La posizione della quindi non può che essere definita sulla base dell'accertamento compiuto dagli ispettori verbalizzanti e delle dichiarazioni raccolte dagli stessi (doc. da 11 a 16, parzialmente confermate anche dai testimoni escussi) in mancanza di ogni prova contraria.

Tutto questo induce il Giudice, conformemente a quanto accertato dagli ispettori verbalizzanti, a ritenere sussistente un rapporto di lavoro subordinato tra i giornalisti in questione e l'Amministrazione comunale desumibile dal loro stabile inserimento nell'organizzazione della stessa per lo svolgimento di una funzione fondamentale per il Comune ossia la comunicazione delle attività comunali. Tale prestazione è stata resa all'interno del Comune, mediante l'utilizzo di strumenti di proprietà del Comune stesso e con orario di lavoro stabile anche se non rigido.

Al riguardo la S.C. ha chiarito che *"In materia di attività giornalistica, la qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti come autonomo o subordinato deve considerare che, in tale ambito, il carattere della subordinazione risulta attenuato per la creatività e la particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa, nonché per la natura prettamente intellettuale dell'attività stessa, con la*



conseguenza che, ai fini dell'individuazione del vincolo, rileva specificamente l'inserimento continuativo ed organico delle prestazioni nell'organizzazione d'impresa" (Cass. 22785 / 2013).

Ancora è stato precisato che "In tema di attività giornalistica, sono configurabili gli estremi della subordinazione - tenuto conto del carattere creativo del lavoro - ove vi sia lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell'organizzazione aziendale così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un'esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e permanga, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, la disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro, non potendosi escludere la natura subordinata della prestazione per il fatto che il lavoratore goda di una certa libertà di movimento ovvero non sia tenuto ad un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, né per il fatto che la retribuzione sia commisurata alle singole prestazioni; costituiscono, per contro, indici negativi alla ravvisabilità di un vincolo di subordinazione la pattuizione di prestazioni singolarmente convenute e retribuite, ancorché continuative, secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali ovvero in base ad una successione di incarichi fiduciari" (Cass. 8068 / 2009).

Dalla documentazione in atti risulta che la prestazione lavorativa dei giornalisti in questione era retribuita in misura fissa e periodica.



All'accertamento del rapporto di lavoro subordinato giornalistico consegue il dovere, per il datore di lavoro, di versare all'INPGI i contributi previdenziali relativi a detto rapporto.

In conclusione dovrà essere respinta l'opposizione avanzata dalla società opponente con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese di lite seguono la soccombenza, come di norma.

Queste sono le ragioni della decisione riportata in epigrafe .

Roma, 15 novembre 2016

Il Giudice del Lavoro

Flavio Baraschi

